Relazione tecnico- finanziaria sulla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2023

(Articolo 45 C.C.R.L. 19.07.2023)

Ai sensi del comma 3 – sexies dell'articolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla Circolare RGS del 19 luglio 2012, n. 25, viene redatta la presente relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del Fondo per il trattamento accessorio per il personale dipendente del Comune di Pasian di Prato di cui si chiede il controllo e la certificazione ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1 del medesimo Decreto Legislativo.

MODULO 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrative

Richiamato l'art. 45 del Contratto Collettivo di Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2019-2021 sottoscritto in data 19.07.2023 con il quale viene approvata la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente a decorrere dal 1^ gennaio 2023;

Ricordato quanto previsto all'art. 47 del C.C.R.L. 19.07.2023, rubricato "Adempimenti degli enti", in particolare i commi 1 e 3:

- comma 1.*"Gli enti determinano annualmente e separatamente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 nonché gli oneri delle voci stipendiali accessorie, compreso il lavoro straordinario, indicate nel comma 10 del medesimo articolo entro il mese di febbraio";*
- comma 3. *"In sede di prima applicazione della disciplina di cui all'articolo 45 gli enti determinano l'ammontare delle risorse ivi indicate entro 60 giorni dalla data di efficacia del presente contratto";*

Avuto riguardo dell'importante novità recata dall'art. 45, commi 10 ed 11, del C.C.R.L. 19.07.2023, ovvero:

- comma 10. *"Gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3, compreso il lavoro straordinario, continuano ad essere imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi relativi alla sostenibilità della spesa di personale nel tempo vigenti";*
- comma 11. *"Ferme restando le disposizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, è disapplicato l'art. 17, comma 8, del C.C.R.L. 01.08.2002";*

Accertato che il fondo per la contrattazione decentrata è stato quantificato con determinazione n. 447 del 08.08.2023, secondo quanto disciplinato dall'art. 45 del C.C.R.L. 19.07.2023 e determinato come segue:

Sezione I – Risorse stabili

A) **RISORSE STABILI**, che andranno a finanziare le progressioni economiche all'interno delle categorie.

Nella determinazione delle risorse stabili, l'art. 45 prevede il consolidamento al 31.12.2018 delle risorse stabili determinate ai sensi dell'art. 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018, cui si aggiungono quelle relative alle somme acquisite per effetto delle cessazioni di personale avvenute fino al 31.12.2021.

Con riferimento alle risorse stabili calcolate sull'organico deve essere utilizzata la stessa metodologia definita dall'articolo 32 del C.C.R.L. 15.10.2018, prendendo a riferimento il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2016 ed i medesimi importi annui per categoria, come riportati nella seguente tabella:

Categoria	Importo annuo per dipendente risorse stabili
A	€ 917,00

B	€ 1.016,00
C	€ 1.177,00
D	€ 2.271,00
PLS	€ 1.012,00
PLA	€ 1.124,00
PLB	€ 1.944,00
PLC	€ 2.235,00
FA	€ 1.092,00
FB	€ 1.177,00
FC	€ 2.271,00

Gli importi sopraindicati vengono attribuiti indipendentemente dal regime orario (part time o full time), purché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato fosse in essere al 31.12.2016. Verrà riconosciuta la quota anche per coloro che sono cessati per pensionamento con effetto dal 1^ gennaio 2017 (ultimo giorno di servizio il 31 dicembre 2016). Si precisa che non dovranno essere considerati nell'organico i dipendenti che prestavano la propria attività in posizione di comando/distacco, fuori ruolo o in convenzione, perché questi dipendenti devono essere calcolati dall'ente di provenienza.
Il comma 7 disciplina gli incrementi relativi alle cessazioni avvenute nell'anno precedente alla costituzione del fondo; questi importi incrementano in modo stabile le quote destinate alle progressioni all'interno della categoria.
I commi 5 e 12 disciplinano i trasferimenti di funzioni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020 tra Enti del Comparto.
Il comma 9 prevede che, qualora l'Ente abbia incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016, aumenti corrispondentemente le risorse stabili, applicando, pro quota, gli importi annui per dipendente di cui al comma 2.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI

Art. 45 C.C.R.L. 19.07.2023

Comma 1 - Consolidamento Risorse Stabili

a) Consolidamento delle risorse stabili in funzione del numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016.

SITUAZIONE AL 31.12.2016			
N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse stabili	**TOTALE RISORSE STABILI**
1	A	917,00	917,00
12	B	1.016,00	12.192,00
19	C	1.177,00	22.363,00
6	D	2.271,00	13.626,00
0	PLS	1.012,00	0,00
3	PLA	1.124,00	3.372,00
1	PLB	1.944,00	1.944,00

0	PLC	2.235,00	0,00	
0	FA	1.092,00	0,00	
0	FB	1.177,00	0,00	
0	FC	2.271,00	0,00	
42				**54.414,00**

b) Consolidamento quote retribuzione individuale di anzianità, maturato economico, assegni ad personam in relazione alle cessazioni avvenute fino al 31.12.2021: **€ 2.016,95.**

Comma 7 – Incremento per RIA, maturato economico e assegni ad personam

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità, al maturato economico in godimento, e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale in servizio compresi la quota di 13^ mensilità. L'importo confluisce stabilmente nel fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Per l'anno 2023 l'importo viene quantificato in: **€ 553,93.**

Commi 5 e 12 – Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si opera un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità du personale trasferito.

NON SUSSISTE LA FATTISPECIE.

Comma 9 – Incrementi stabili dell'organico

Gli enti che abbiano incrementato in maniera stabile l'organico rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 aumentano le risorse stabili del fondo, determinate ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al comma 2 al corrispondente ulteriore numero di unità.

NON RICORRE LA FATTISPECIE.

L'importo delle risorse stabili, calcolato secondo i criteri su enunciati, ammonta a totali **€ 56.984,88**.

<u>Sezione II – Risorse variabili</u>

B) **RISORSE VARIABILI**, che andranno a finanziare la produttività del personale.

Il comma 3 dell'art. 45 prevede che a decorrere dal 1^ gennaio 2023 l'ammontare delle risorse variabili sia determinato in funzione del numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2020 e quantificato nell'importo di euro 720,00 pro capite. Anche questo importo viene riconosciuto indipendentemente dal regime orario di servizio.

Come per le risorse stabili, nei casi di trasferimenti di personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, della L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020 dovranno essere evidenziate le corrispondi quote in aumento o in diminuzione.

Le risorse variabili sono incrementate annualmente delle voci elencate al comma 8 dell'art. 45, ovvero:

a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (ovvero 720,00 euro), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari

ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;

d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (diritti derivanti da invenzioni industriali);

Il comma 13 dell'articolo 45 del C.C.R.L. 19.07.2023 disciplina i casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla L.R. n. 21/2019: è il caso di assegnazioni temporanee alla forma associativa e/o con riproporzionamento del tempo di lavoro. Anche in questo caso le due amministrazioni interessate dovranno ridurre e incrementare le quote di risorse variabili già determinate.

L'importo delle risorse relative alle altre voci stipendiali destinate al trattamento accessorio, ivi comprese le risorse per i compensi relativi al lavoro straordinario, continuano ad essere imputate a carico del bilancio dell'Ente.

Relativamente alla sola annualità 2023, l'art. 46 del C.C.R.L. 19.07.2023 prevede in più l'incremento del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, di una quota una tantum conseguente alla rideterminazione dal 1^ gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del C.C.R.L. 15.10.2018. Infatti, a seguito dell'interpretazione autentica sottoscritta in data 30.09.2021 l'importo era stato determinato in € 586,00; ora tale importo viene rideterminato in € 680,00, con un incremento pro capite pari a € 94,00. L'importo complessivo per ogni anno (2021 e 2022) viene calcolato in base al personale in servizio al 31.12.2016 e determina un incremento a carattere straordinario delle risorse variabili per il personale in servizio nell'anno 2023. In caso di trasferimenti di personale ai sensi del comma 12, successivi al 31.12.2016, anche le quote una tantum definite dall'art. 46 del CCRL 19.07.2023 seguiranno il principio del ribaltamento delle quote. Tali risorse andranno a finanziare la produttività del personale.

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI

Art. 45 C.C.R.L. 19.07.2023

Comma 3 – Personale in servizio al 31.12.2020

A decorrere dal 1^ gennaio 2023, l'ammontare delle risorse variabili è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminate, in servizio alla data del 31.12.2020 ed è quantificato nell'importo di € 720,00:

SITUAZIONE AL 31.12.2020			
N. Unità a tempo INDETERMINATO	Categoria	Importo annuo per dipendente equivalente - risorse variabili	**TOTALE RISORSE VARIABILI**
1	A	720,00	720,00
7	B		5.040,00
23	C		16.560,00
5	D		3.600,00
0	PLS		0,00
3	PLA		2.160,00
1	PLB		720,00
0	PLC		0,00
0	FA		0,00

0	FB		0,00	
0	FC		0,00	
40				**28.800,00**

Comma 12 – Trasferimenti di personale

Ogni qualvolta si opera un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001, l'ente cedente e quello cessionario, nella costitutzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi di una quota di risorse stabili e variabili determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in relazione alle unità du personale trasferito.

NON SUSSISTE LA FATTISPECIE.

Comma 8 – Risorse variabili - Incrementi annuali

Le risorse variabili del fondo di cui al comma 3 sono incrementate annualmente:

a) dalle risorse derivanti da disposizioni normative che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;
   NON RICORRE LA FATTISPECIE.
b) dalle economie accertate sul fondo dell'anno precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza;
   NON RICORRE LA FATTISPECIE; SI VERIFICHERA' A BREVE A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DELLA PERFORMANCE 2022: SEGUIRA' RIDETERMINAZIONE DEL FONDO
c) per una quota determinata ai sensi del comma 3 e relativo importo (ovvero 720,00 euro), in proporzione alle unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi. Rimane escluso da questa disciplina il personale assunto ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
   NON RICORRE LA FATTISPECIE.
d) dalle risorse stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa per corrispondere quanto previsto dall'art. 15 del presente contratto (diritti derivanti da invenzioni industriali);
   NON RICORRE LA FATTISPECIE.

Comma 13 – Forme Associative – Assegnazione temporanea

Nei casi di assegnazione temporanea di personale alle forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi di cui alla L.R. n. 21/2019 e limitatamente alla durata della medesima assegnazione, gli enti titolari del rapport di lavoro e l'ente di destinazione rispettivamente riducono e incrementano i fondi di una quota di risorse variabili determinate ai sensi del comma 3 in relazione alle unità di personale assegnato e riproporzionato in base al tempo di lavoro. Le risorse calcolate come al periodo precedente sono destinate indistintivamente all'incentivazione del personale della forma associative.

NON SUSSISTE LA FATTISPECIE.

Art. 46 C.C.R.L. 19.07.2023 – UNA TANTUM (limitatamente all'annualità 2023)

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del C.C.R.L. 15.10.2018, è rideterminato nell'importo di € 680,00.
2. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, di competenza degli anni 2021 e 2022, sono computate, quali risorse variabili e una tantum, nel fondo relativo al 2023.

	Dipendenti al 31.12.2016	**Importo rideterminato**	**Importo storico**	**Differenza**	**Importo complessivo**
Anno 2021	42	680,00	586,00	94,00	3.948,00

Anno 2022	42	680,00	586,00	94,00	3.948,00
				Totale complessivo	**7.896,00**

L'importo delle risorse variabili, calcolato secondo i criteri su enunciati, ammonta a totali **€ 36.696,00**.

Sezione III – Eventuale decurtazione del fondo

Non sono previste decurtazioni del fondo.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	56.984,88
Risorse Variabili	36.696,00
Totale	**93.680,88**

Sezione V – Risorse destinate alle forme associative

Non sono previste risorse destinate alle forme associative.

MODULO 2 – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali già attribuite negli anni precedenti	52.955,95
Totale	

Tali somme sono regolate da Contratti Collettivi Decentrati Integrativi e da disposizioni normative precedenti.

Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo somme per complessivi € **73.005,74**, così suddivise:

Descrizione	Importo
Progressioni orizzontali	6.583,98
Produttività del personale (Parte variabile Fondo)	28.800,00
Produttività del personale (Una tantum art. 46 CCRL 19/21 del 19/07/2023 – solo 2023)	7.896,00
Totale somme regolate dal CCDI e finanziate dal fondo	**43.279,98**
Indennità specifiche	17.000,00
Lavoro straordinario	12.725,76
Totale somme regolate dal CCDI e finanziate dal bilancio	**29.725,76**
Totale generale	**73.005,74**

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la Contrattazione Integrativa sottoposto a certificazione

Si riporta qui di seguito il prospetto riassuntivo degli utilizzi:

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal CCDI (progressioni già acquisite)	52.955,95
Somme regolate dal CCDI e finanziate dal Fondo (progressioni e produttività)	**43.279,98**
Somme regolate dal CCDI e finanziate dal Bilancio (indennità e straordinari)	**29.725,76**
Totale generale	**125.961,69**

Sezione V – Risorse destinate alle forme associative

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivate, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a) **attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse de l Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Le risorse stabili del fondo ammontano a € 56.984,88.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa inerenti le progressioni economiche orizzontali ammontano a € 52.955,95.

Le somme stabili ancora a disposizione per le PEO ammontano ad € 6.583,98; dette risorse verranno attribuite entro il tetto massimo del 50% (cinquanta percento) del personale avente diritto Per l'attribuzione delle PEO si farà riferimento ai criteri di selettività previsti nel sistema regolamentare vigente nel comune di Pasian di Prato.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

b) **attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici**

Gli incentivi economici relativi alla produttività sono erogati in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in materia di valutazione/premialità ("Sistema di misurazione e valutazione della prestazione" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 21.10.2019 e s.m.i.) e con la supervisione dall'O.I.V.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 10.07.2023 è stato approvato il PIAO 2023-2025, variato con delibera G.C. n. 94 del 31.07.2023 recante "1^ modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) anni 2023-2025.

L'erogazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l'avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell'Ente.

c) **attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)** : la attribuzione delle PEO avviene sulla base dei criteri di selettività previsti dal regolamento comunale in materia, approvato con delibera giuntale n. 151 del 2019 Ssmi.

MODULO 3 - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa ai fini della quantificazione delle risorse

Per quanto riguarda le voci accessorie diverse da quelle destinate alle progressioni verticali e alla retribuzione legata ai risultati, la quantificazione non dovrà più tenere conto dell'importo stanziato

nel 2016; parimenti, per quanto riguarda il lavoro straordinario, la quantificazione non dovrà tenere conto dell'importo stanziato nel 1998. Ciò non significa che sia ammesso un incremento illimitato di dette risorse, stante il dovere di rispettare l'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015, che, come noto, implica la necessità di mantenere la spesa complessiva del personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, entro i valori soglia determinati dalla Giunta regionale.
Si ricorda inoltre che, l'assenza del limite di spesa del 2016 permette agli enti di poter gestire questi istituti con maggiore flessibilità, ma sempre nell'ambito del principio di una prudente e corretta pianificazione della spesa di personale.

Si rimanda inoltre a quanto evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del C.C.R.L. 19.07.2023, ovvero che gli aumenti del salario accessorio consentiti dal C.C.R.L. medesimo, ivi compresi quelli derivanti dal venir meno dei limiti anzidetti, "vengono rimessi alla scelta e alla responsabilità dei singoli enti nell'assunto che le opportunità offerte dalle relative disposizioni contrattuali dovranno essere indirizzate a rappresentare un utile strumento di aumento dell'efficienza organizzativa e un positivo fattore di sviluppo in un'ottica di flessibilità e tempestiva risposta alle esigenze funzionali contingenti".

Eventuali incrementi delle voci relative al salario accessorio debbano essere formulate dall'organo politico - Giunta comunale -, che dovrà definire la propria strategia nel rispetto, nel tempo, dell'obbligo di finanza pubblica relativo alla sostenibilità della spesa di personale, nella consapevolezza che l'erogazione di maggiori indennità potrebbe influire, ad esempio, sulle capacità assunzionali, e viceversa. Ferma la determinazione dell'ammontare delle risorse destinate al salario accessorio ai sensi del precitato articolo 47 del C.C.R.L. 19.07.2023, sarà l'organo politico a dover fornire, eventualmente in sede di direttive alla delegazione trattante, le indicazioni per l'eventuale incremento delle stesse.

Non ci sono somme afferenti al fondo contabilmente allocate all'esterno dello stesso.
Si è provveduto a stanziare le risorse di bilancio finalizzate al riconoscimento delle voci di cui all'art. 45, comma 10 del C.C.R.L. 19.07.2023 in un capitolo articolato con medesima codifica di quello ospitante il Fondo risorse stabili e variabili.

MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Come sopra specificato, la deliberazione della Giunta Regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 ha rivisto la disciplina della sostenibilità della spesa del personale, che non è più ancorata ad un limite di spesa ma alla sostenibilità della stessa nel periodo di programmazione. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1994 del 23 dicembre 2021 sono stati rivisti tali valori soglia. Il Comune di Pasian di Prato rientra nella classe demografica tra i 5.000 e 9.999 abitanti e pertanto il valore soglia applicabile e al quale è necessario fare riferimento per la sostenibilità della spesa di personale e per valutare l'ammissibilità di nuove assunzioni è pari al 27,20% delle entrate correnti.
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, si è provveduto alla verifica del rispetto dei limiti sopra indicati, giusta delibera di approvazione del bilancio previsionale n. 16 del 02/05/2023 con la quale è stato approvato che il Comune si assesta sui seguenti parametri: 21,96% per il 2023, 21,58% per il 2024 e 21,66% per il 2025. Tale verifica è stata effettuata anche in sede di

verifica degli equilibri di bilancio in cui è stato attestato il rispetto dei limiti (delibera di Consiglio n. 25 del 28/07/2023).

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

In sede di rendiconto di gestione si procederà alla verifica del rispetto dei valori soglia e dei vincoli di finanza pubblica per la classe demografica di appartenenza di questo Comune.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Tutte le risorse del fondo trovano regolare copertura nelle voci a tal fine iscritte a bilancio di previsione 2023-2025.

La copertura degli oneri è assicurata dalle entrate proprie di cui al titolo I, II e III del bilancio. La verifica della copertura e del mantenimento della stessa è assicurata tramite le fasi di controllo del bilancio nel suo complesso, dall'approvazione alla verifica degli equilibri, alla rendicontazione e dei pareri del Revisore dei Conti.

Pasian di Prato, lì 27.11.2023

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
UDINE

Il Segretario Comunale
dott.ssa Eva Stanig

Il T.P.O.
Area Economico - Finanziaria
dott.ssa Samantha Bevilacqua

Firmato digitalmente da
EVA STANIG
C = IT

Firmato digitalmente da:
BEVILACQUA SAMANTHA
Data: 27/11/2023 14:23:43